

## **Sentenza: 1 dicembre 2015, n. 2/2016 (deposito del 14/01/2016)**

**Materia:** previdenza sociale, assistenza

**Parametri invocati:** art.38, comma 1 della Costituzione e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (New York 13/12/2006, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n.18)

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** Tribunale ordinario di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento

**Oggetto:** art 18 legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n.13

**Esito:** non fondatezza della questione

**Estensore nota:** Angela Li Serra

### **Sintesi:**

Secondo il giudice rimettente l'art.18 della legge della Provincia autonoma di Trento è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che i soggetti che fruiscono di prestazioni assistenziali consistenti nell'erogazione di un servizio siano chiamati a compartecipare alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, anziché in riferimento al reddito esclusivo dello stesso interessato.

In particolare, il giudice ritiene che la normativa provinciale non risulti in linea con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge del 3 marzo 2009, n.18: tale strumento pattizio imporrebbe agli Stati aderenti il dovere di valorizzare la persona disabile in quanto tale, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui si trova collocato, anche se ciò possa comportare un aggravio economico per gli enti pubblici.

La normativa censurata, ritiene il giudice, anziché garantire l'indipendenza economica delle persone con disabilità, le renderebbe prive di autonomia; ponendosi in contrasto con l'art.4 del d.P.R. n.670 del 1972, nella parte in cui prescrive "il rispetto degli obblighi internazionali", e con l'art.38, comma 1 della Costituzione, traendosi dal relativo enunciato l'assunto per cui la persona inabile assume rilievo di per se stessa, senza alcun riferimento al suo nucleo familiare.

Ritiene lo stesso che una legislazione interna che riversa l'obbligo di tutela sui familiari determina una sostanziale abrogazione della Convenzione.

Secondo la Corte costituzionale, l'assunto del giudice rimettente è incongruo, privo di rispondenza con i parametri evocati a corredo della censura e in diretta e palese antitesi con l'opposta tendenza (privilegiata tanto dalla normativa provinciale quanto da quella statale di settore, oltre che dalla giurisprudenza, sent. Corte Cost.n.203/2013) a far sì che sia proprio la famiglia la sede privilegiata del più partecipe soddisfacimento delle esigenze connesse ai disagi del relativo componente, così da mantenere intra moenia il relativo rapporto affettivo e di opportuna e necessaria assistenza, considerando solo come sussidiaria la scelta verso soluzioni assistenziali esterne.

Quanto al rispetto degli obblighi internazionali, il principio del necessario rispetto, da parte dei legislatori interni si configura alla stregua di obblighi di risultato: gli strumenti pattizi si limitano, infatti, a tracciare determinati obiettivi riservando agli Stati aderenti il compito di individuare in concreto i mezzi e i modi necessari.

La Convenzione, per altro, si pone in una prospettiva dinamica e promozionale della persona disabile. In particolare, nel preambolo alla lettera (x) ricorre l'esplicito richiamo alla famiglia come nucleo naturale e fondamentale della società; insieme all'esplicito convincimento che tanto le persone con disabilità quanto i membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità.

La Corte, rispetto alla violazione dell'art.38, comma 1 della Costituzione, ha ritenuto l'ordinanza di rimessione carente in punto di motivazione ed incoerente.

Conclusivamente la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n.13 sollevata, in riferimento agli artt.38, comma 1 della Costituzione e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.670, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, dal tribunale ordinario di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento.